

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
ISPettorato RiPartimentale delle Foreste di CAGLIARI

PIANO DI CULTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI APPARTENENTI ALLA
DITTA "IS ARENAS" S.p.A. IMMOBILIARE, CON SEDE IN CAGLIARI, VIA
SCANO 7, SOTTOPOSTI A SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE A CURA
E SPESE DELLO STATO.

=====

VISTO l'art. 17 del R.D. 13/2/1933 N° 215;
VISTA la Legge 10/8/1950 N° 646;
VISTO l'art. 3 della Legge 22/3/1952 N° 166;
VISTO l'art. 54 del R.D.L. 30/12/1923 N° 3267, in base al quale
il proprietario dei terreni rinsaldati e rimboschiti deve compie-
re le operazioni di governo boschivo in conformità di un piano di
cultura e conservazione;
VISTO il verbale di collaudo in data 22/10/1966, sottoscritto dal-
l'Ispettore Superiore Forestale SANFILIPPO Dr. Enzo, Capo dello
Ispettorato RiPartimentale delle Foreste di CAGLIARI e dal Signor
Avv. Virgilio VALLON, legale rappresentante della S.p.A. Immo-
biliare "Is Arenas", con il quale si è provveduto alla riconsegna
dei terreni posti in località "Is Arenas", agro dei Comuni di Nar-
bolia e San Vero Milis ed indicati in catasto come risulta dal se-
guente prospetto:

Comune di Narbolia:

Foglio	1	mappale	8	Ha.	0.05.70
"	1	"	7	"	2.27.30
"	1	"	4/b	"	4.69.25
"	1	"	3	"	6.03.95
"	1	"	2/b	"	62.17.60
"	1	"	1/b	"	54.73.60

Comune di San Vero Milis:

Foglio	30	mappale	1/b	Ha.	7.68.60
"	29	"	2/b	"	116.38.80

Superficie totale..... Ha. 254.04.80

CONSIDERATO che i suddetti terreni si trovano all'atto della ri-
consegna nel seguente stato culturale:
il bosco realizzato sui mappali 8 - 7 - 4/b e 3 del Foglio 1 del
Comune di Narbolia è costituito da specie diverse (eucalipto, aca-
cia, pino domestico) e può considerarsi in fase avanzata di no-
vellato. Lo stato vegetativo di esso può definirsi buono e si spe-
ra, pertanto, che la sua coltura possa divenire in futuro redditizi-
a, provvedendo, come prescritta dal presente piano, la Ditta
consegnataria, alla esecuzione tempestiva delle cure colturali.

Le piantagioni esistenti sulla parte rimanente dei terreni oggetto della riconsegna, costituite da pino domestico, acacia, etc.; in fase di prenovellito, pur assicurando in maniera soddisfacente la funzione di consolidamento delle dune, non danno affidamento dal punto di vista della redditività; ciò a causa della sterilità del substrato sabbioso su cui crescono e della loro esposizione all'azione nefasta dei venti freddi e ricchi di salsedine.

A norme delle disposizioni contenute nel R.D.L. 30/12/1923 N° 3267 e nel R.D. 16/5/1926 N° 1125 e successive variazioni ed integrazioni, si prescrivono le seguenti norme:

Art. 1

Nei terreni rimboschiti non sarà mai permessa la coltura agraria. La trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione sono subordinate ad autorizzazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Quest'ultima, su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, prescriverà le modalità di governo ed utilizzazione del bosco ai fini della rinnovazione e le modalità di soppressione e di utilizzazione dei cespugli aventi funzione protettiva nonché l'esercizio del pascolo.

Art. 2

E' vietata l'introduzione nella compagine vegetale esistente, senza preliminare autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, di specie vegetali diverse da quelle costituenti il soprassuolo legnoso restituito.

Nel sottobosco sono pure vietate le lavorazioni, anche superficiali, la raccolta di strame e l'introduzione di colture, ivi comprese quelle orticole e floreali.

In qualunque periodo dell'anno è vietata l'accensione all'interno del perimetro di fuochi.

Art. 3

All'interno della zona rimboschita, i proprietari sono tenuti ad eseguire le ordinarie cure culturali agli impianti ed i lavori di diradamento che dovessero rendersi necessari in rapporto alle esigenze particolari delle specie costituenti il soprassuolo boschivo; essi sono tenuti, inoltre, ad eseguire la manutenzione delle siepette di consolidamento, provvedendo alla loro ricostituzione con l'impiego di fasciame delle stesse specie originariamente impiegate, o di altre, giudicate idonee allo scopo.

I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni che, di volta in volta, verranno fornite dall'Amministrazione Forestale.

Art. 4

I tagli verranno eseguiti a seguito di autorizzazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, su conforme parere dell'Amministrazione Forestale, secondo le no-

dalità di governo boschivo ritenute più idonee ad assicurare la riproduzione o la rinnovazione agamica delle specie impiegate e ad assicurare la conservazione del bosco. Il proprietario è obbligato a reimpiantare il bosco, qualora, per qualsiasi causa, compreso l'incendio, esso venisse distrutto.

Art. 5

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente piano di coltura e conservazione, dovranno essere osservate le norme previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale e particolarmente quelle contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nella provincia.

Art. 6

In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio, o di qualunque cambiamento di proprietà, i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti, che sono tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

Art. 7

Le costruzioni di fabbricati, chiudende ed altri manufatti dovranno essere preventivamente approvate dalla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, su conforme parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, tenendo presenti le limitazioni imposte dall'art. 1 ai fini della conservazione del bosco.

Eventuali lottizzazioni di terreni a scopo turistico/residenziale dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'apposita Commissione Regionale, costituita secondo il parere espresso dalle Sezioni IV.a e V.a del Consiglio Superiore dell'Agricoltura nella seduta del 19/5/1964.

Perchè ne consti, si è redatto il presente verbale a norma dell'art. 69 del R.D.L. 16/5/1926 N° 1126.

Cagliari, li 27 ottobre 1966

Il Capo dell'Ispettorato Ripartimentale

F.to: SANFILIPPO Dr. Enzo

IL PROPRIETARIO

per "IS ARENAS" S.p.A.

L'Amministratore Unico

F.to: Avv. Virgilio Vallon

Visto: Il Capo dell'Ispettorato Regionale

F.to: D'AUTILIA Dr. Mario

Visto: si approva

F.to: l'Ass. all'Agric. e Foreste